Edizione di martedì 13 maggio 2025

Obbligazioni e contratti

Hospitality digitale: regime delle controversie tra Host e piattaforma di intermediazione
di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Locatelli, Avvocato**

Impugnazioni

Omessa pronuncia all'esito del giudizio d'appello
di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Il singolo condomino può paralizzare l'efficacia a suo carico della condanna del condominio, deducendo con opposizione all'esecuzione la sua estraneità alla causa debendi del condominio verso il terzo fornitore
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Responsabilità civile

Danno da prodotto difettoso e altre fattispecie concorrenti di responsabilità (in particolare nell'ambito della responsabilità da inoculazione di vaccino)
di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie condominiali
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

Al genitore biologico deve essere comunicato il procedimento di adozione del figlio non

riconosciuto
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Cessione di quote sociali: il prezzo previsto nel contratto definitivo prevale su quello indicato nel contratto preliminare, salva simulazione del prezzo
di **Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Mutuo solutorio: la soluzione delle Sezioni Unite
di **Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona**

Diritto Bancario

Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)
di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Riforma dell'ordinamento forense: nuove prospettive per l'avvocatura italiana
di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Hospitality digitale: regime delle controversie tra Host e piattaforma di intermediazione

di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Locatelli, Avvocato**

Master di specializzazione
Diritto della hospitality digitale
Scopri di più

Parole chiave

Host – ADR – Alternative Dispute Resolution – ODR – Online Dispute Resolution – mediazione – Regolamento (UE) 2024/1028 – Regolamento (UE) 2019/1150 – Direttiva 2013/11/UE – Regolamento (UE) n. 524/2013 – Regolamento (UE) 2024/3228 – Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) – Codice del Consumo – consumatore – imprenditore – intermediari online – piattaforme digitali – OTA – utente commerciale – albergo – Property manager – locatore – affitti brevi

Sintesi

La tutela dell'"Host" in caso di controversia con l'intermediario digitale che lo "ospita" (che nel settore Hospitality sono piattaforme digitali come Booking o Airbnb) richiede l'applicazione sia di principi di diritto sostanziale, sia norme di diritto processuale prevalentemente di derivazione europea. Al di là delle condizioni generali d'uso spesso redatte unilateralmente dalle piattaforme, il nodo giuridico riguarda la qualificazione dell'Host e, di conseguenza, il tipo di tutela normativa applicabile anche a livello processuale. Ciò in quanto la distinzione tra utente commerciale e consumatore determina l'accesso a regimi diversi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Se da un lato il diritto europeo ha introdotto strumenti per garantire maggiore equità nei rapporti tra utenti e piattaforme, come i sistemi interni di reclamo o la mediazione volontaria, dall'altro resta il problema della effettività di tali tutele. Le ADR, pur essendo meno onerose e più rapide rispetto ai procedimenti giudiziari, richiedono un impegno concreto da parte delle piattaforme digitali e una corretta qualificazione giuridica del soggetto che le utilizza.

Fonti normative europee di riferimento

- **Regolamento (UE) 2024/1028**, volto ad armonizzare la raccolta e condivisione di informazioni in materia di Short Term Rental allo scopo di comprendere se il fenomeno genera ricadute sul problema abitativo.

- **Regolamento (UE) 2022/2065,** Digital Service Act (DSA)
- **Regolamento (UE) 2019/1150**, volto a introdurre norme per la promozione dell'equità e della trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
- **Direttiva 2013/11/UE**, volta a prevedere norme relative alla risoluzione alternativa delle controversie con i consumatori (ADR).

La figura dell'Host nella normativa europea della Hospitality digitale

Con il termine *host* si intende, nel contesto delle piattaforme digitali della Hospitality, il soggetto – persona fisica o giuridica – che mette a disposizione un immobile, o parte di esso, per finalità ricettive o locatizie, generalmente di breve o media durata, tramite una piattaforma digitale. Più specificamente, il Regolamento UE 2024/1028 lo definisce, per il settore Hospitality, come colui che mette o intende mettere a disposizione, su base professionale o meno, continuativa o meno, un proprio alloggio, temporaneamente, tramite piattaforme digitali della Hospitality (art. 3.2) "*host' means a natural or legal person that provides, or intends to provide, on a professional or non-professional basis, on a regular or on a temporary basis, a short-term accommodation rental service provided for remuneration, through an online short-term rental platform;...* –). L'attività dell'Host può, dunque, essere svolta in maniera saltuaria o continuativa, occasionale o professionale: una distinzione che, sebbene di natura pratica, assume un rilievo giuridico decisivo per la qualificazione del soggetto e per la definizione delle tutele applicabili nei rapporti con la piattaforma intermediaria. Ciò in quanto il trattamento normativo applicabile all'Host varia in modo significativo a seconda della relativa qualificazione dell'Host. Cambia, di conseguenza, la tutela in caso di controversia se l'Host agisce (nella specifica transazione in cui fruisce della piattaforma digitale) come **utente commerciale** oppure come **consumatore**.

La tutela dell'Host-utente commerciale nelle controversie con la piattaforma digitale

Il **Regolamento (UE) 2019/1150** definisce come "***utente commerciale***: *un privato che agisce nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali o una persona giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale*".

In questa categoria rientrano, dunque, quegli utenti commerciali che, in generale, operano tramite una piattaforma digitale nell'ambito della propria attività commerciale e imprenditoriale, in modo sistematico, abituale e con finalità di lucro, anche se in forma individuale. Il Regolamento 2019/1150 si occupa anche di risoluzione delle controversie tra piattaforma digitale e Host. Prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online debbano dotarsi di un sistema interno di gestione dei reclami accessibile e gratuito, volto a garantire la trasparenza e la parità di trattamento. La mediazione è ivi indicata come un mezzo per risolvere le controversie tra **fornitori di servizi di intermediazione online** e i loro **utenti commerciali** in modo soddisfacente ed evitando procedimenti giudiziari lunghi e costosi. Oltre a ciò, è previsto l'obbligo di facilitare la mediazione extragiudiziale, attraverso la nomina di almeno due mediatori imparziali e qualificati con cui la piattaforma è disposta a collaborare.

La mediazione, in questo contesto, è intesa come uno strumento volontario ma fortemente incentivato per risolvere le controversie senza ricorrere a procedimenti giudiziari complessi e costosi. I mediatori devono essere in grado di operare nella lingua del contratto, avere conoscenze specifiche nel settore e offrire un servizio accessibile sia fisicamente che online. È altresì previsto che i costi della mediazione siano sostenibili e suddivisi equamente tra le parti. Un esempio concreto di tentativo di applicazione di tali previsioni si riscontra nel sistema adottato da Booking.com, che ha posto in essere un protocollo di reclamo interno e offre un servizio di mediazione accessibile agli Host situati nello Spazio Economico Europeo, con ripartizione dei costi al 50%.

La tutela dell'Host-consumatore e utente nelle controversie con la piattaforma digitale

Se l'host agisce in modo occasionale e per fini privati, viene considerato consumatore ai sensi della **Direttiva 2013/11/UE**, che disciplina la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR). Questa direttiva mira a garantire protezione elevata ai consumatori, promuovendo strumenti ADR accessibili, rapidi e indipendenti, anche per controversie transfrontaliere. In Italia, è stata recepita con il **D.Lgs. 130/2015**, che ha integrato il Codice del Consumo coinvolgendo organismi ADR accreditati. Nel contesto digitale, il **Regolamento (UE) 524/2013** aveva introdotto la piattaforma ODR, ma il suo utilizzo è stato molto limitato. A causa del basso impatto, è stata ufficialmente dismessa dal **Regolamento (UE) 2024/3228**, con fine attività il 20 marzo 2025 e cancellazione dei dati pendenti entro il 20 luglio 2025. Parallelamente al superamento del sistema ODR previsto dalla direttiva ADR del 2013, l'Unione europea ha adottato un approccio più ampio alla regolamentazione dello spazio digitale con il **Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065)**. L'articolo 21 del DSA introduce meccanismi extragiudiziali di reclamo e risoluzione delle controversie, ma non è rivolto esclusivamente ai consumatori, né riguarda solo le controversie contrattuali. Si applica infatti a tutti gli utenti dei servizi digitali (inclusi professionisti, venditori, editori, creatori di contenuti) e si concentra su decisioni unilaterali delle piattaforme (come rimozioni di contenuti o sospensioni di account) che possono toccare diritti fondamentali come la libertà di espressione. Il DSA propone per la soluzione di controversie un modello decentrato, più flessibile rispetto alla piattaforma ODR, favorendo la cooperazione tra Stati membri e Commissione europea e l'adattamento alle specificità nazionali. Tuttavia, non copre le classiche controversie contrattuali tra consumatori e piattaforme. Inoltre, l'attuazione pratica è ancora incompleta: in Italia non sono ancora stati designati organismi ADR specifici per il DSA, anche se potrebbero essere coinvolti soggetti già attivi nella mediazione.

Conclusione

La qualificazione dell'Host, pertanto, non è una questione rilevante solo ai fini della normativa di diritto sostanziale applicabile, ma ha conseguenze concrete sull'insieme delle tutele e dei meccanismi di risoluzione delle controversie cui può accedere. L'Host professionale è soggetto a un regime regolato in modo specifico per le imprese che operano su piattaforme digitali, con obblighi di trasparenza e possibilità di ricorrere a mediatori specializzati. L'Host consumatore, invece, rientra nel più ampio sistema di protezione previsto dal diritto dei consumatori, dove la

risoluzione alternativa delle controversie è strutturata per garantire equità ed efficienza, pur nella consapevolezza che l'efficacia di tali strumenti dipende anche dal grado di cooperazione della controparte professionale. Alla luce di ciò, risulta fondamentale valutare caso per caso la reale natura dell'attività dell'Host per determinare il regime giuridico applicabile, anche in considerazione dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza europea, secondo cui la qualifica di "professionista" può essere attribuita anche a un privato se questi agisce con finalità connesse all'attività economica o commerciale.

Impugnazioni

Omessa pronuncia all'esito del giudizio d'appello

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Seminario di specializzazione
Buone prassi per l'avvocato che assiste le parti in mediazione: novità del Correttivo Cartabia e suggerimenti operativi
Scopri di più

Cass., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10291, Pres. Abete, Est. Fidanzia

[1] Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza – Assenza di specifica argomentazione – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Esclusione.

Massima: *"Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito".*

CASO

[1] La curatela del fallimento di una s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, un soggetto al fine di acquisire all'attivo fallimentare le somme ricevute dallo stesso da parte della società fallita in occasione della vendita di un immobile sito in Roma e intestato alla medesima società. In particolare, la vendita era stata effettuata dal convenuto quale procuratore dell'amministratore unico della società, e le somme ricavate dalla vendita furono versate al convenuto in parte dall'amministratore della società e in parte direttamente dall'acquirente.

Parte convenuta, costituendosi, invocava l'esistenza di un accordo fiduciario risalente nel tempo e avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile, in quanto acquistato con risorse proprie del fiduciante stesso; adduceva che, stante la successiva vendita dell'immobile e la conseguente sopravvenuta impossibilità di ritrasferirlo in natura, l'obbligo restitutorio si era trasferito sul ricavato dell'alienazione del bene.

In ragione di tali difese, con memoria *ex* art. 183, 6°co., n. 1), c.p.c. la curatela precisava la propria domanda, chiedendo di "ritenere e dichiarare inopponibile e/o inammissibile e/o

illecito e/o nullo e/o annullabile il negozio fiduciario" intercorso tra il convenuto e la società *in bonis* nonché di ritenere e dichiarare il negozio fiduciario intercorso tra il medesimo e la società *in bonis* stipulato in conflitto di interessi.

L'adito Tribunale di Palermo dichiarava l'inefficacia del negozio fiduciario, in quanto ritenuto in frode ai creditori, nonché inefficaci, ai sensi dell'art. 64 l.fall., i versamenti ricevuti dal convenuto in occasione della vendita dell'immobile intestato alla società.

La Corte d'Appello di Palermo, all'esito del giudizio di secondo grado, rigettava l'appello proposto dal convenuto soccombente. Il giudice di seconde cure, in particolare affermava non dimostrata la prospettazione in fatto del convenuto, difettando la prova che l'esborso effettuato a suo favore traesse origine dal negozio fiduciario, ciò evincendosi anche dalla lettura del documento redatto dall'amministratore unico della s.r.l., che imputava il pagamento quale rimborso al convenuto "per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti". In sostanza, l'esborso a favore del convenuto aveva una causa ben diversa dall'esecuzione di un precedente accordo fiduciario di trasferimento dell'immobile.

Avverso tale decisione, l'appellante soccombente interponeva ricorso per cassazione mediante il quale, per quanto di interesse ai fini del presente commento, deduceva, in relazione all'art. 360, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Espone il ricorrente di aver evidenziato nell'atto di appello che la valutazione del carattere fraudolento dell'adempimento dell'obbligazione andasse condotta con riferimento al momento temporale in cui era stato assunto l'obbligo da parte del debitore e non con riferimento al momento dell'esecuzione dell'obbligazione. Ne consegue che, nel caso di specie, per valutare se l'obbligazione era stata assunta dalla società con intento fraudolento per i creditori sociali, occorreva aver riguardo a un'epoca in cui nessuna frode ai creditori avrebbe potuto animare l'operazione posta in essere, avendo la società chiuso i propri bilanci in utile. Si duole il ricorrente che la Corte di merito, anziché pronunciarsi, ha omesso la corrispondente decisione, rigettando il motivo per altra ragione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ritiene infondato il motivo proposto, rigettando il ricorso e confermando la sentenza di seconde cure.

QUESTIONI

[1] Parte ricorrente si duole, in sostanza, del vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello di Palermo, per non avere deciso su alcune prospettazioni difensive avanzate dalla medesima.

A tal riguardo, è opportuno ricordare come l'omissione di pronuncia sia integrata da una violazione della regola, di c.d. corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posta dall'art. 112 c.p.c., secondo il quale «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda [...]». In altri termini,

l'ordinamento pone in capo al giudicante un potere-dovere di pronunciarsi sulla *domanda giudiziale* proposta dalla parte, ossia sulla richiesta di tutela giurisdizionale di una determinata situazione sostanziale dalla stessa avanzata (sull'istituto dell'omessa pronuncia si vedano i classici lavori di B. Lasagno, *Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990; C. Calvosa, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1950; F. Carnelutti, *Effetti della cassazione per omessa pronunzia*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938; G. Cristofolini, *Omissione di pronunzia*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938).

Se tale definizione certamente si attaglia al giudizio di cognizione di primo grado, occorre però definire quando il giudice di seconde cure incorra in tale vizio, in considerazione del fatto che (almeno direttamente), lo stesso non si pronuncia sulla *domanda giudiziale* proposta dalla parte, bensì sui *motivi d'appello* dalla stessa proposti.

In effetti, la *communis opinio* sul tema ravvisa omissione di pronuncia all'esito del procedimento di secondo grado nel caso in cui il giudice manchi di pronunciarsi su uno o più motivi d'appello (Cass., 7 giugno 2023, n. 16028; Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952; Cass., 9 giugno 2022, n. 18697). L'approccio che appare preferibile è quello di muovere dalla natura dell'appello il quale, come noto, è da riguardarsi come mezzo di impugnazione avente *natura sostitutiva*, ossia diretto a ottenere dal giudice superiore una nuova decisione che, all'esito del riesame, nei limiti delle questioni specificamente devolute, della domanda proposta in prime cure, si sostituisca alla sentenza impugnata. In altri termini, in virtù dell'effetto sostitutivo proprio dell'appello, la nuova pronuncia, che verte *sul medesimo oggetto* della decisione resa in primo grado, implica la rimozione di quest'ultima dal mondo giuridico (in tale senso, per tutti, A. Tedoldi, *Natura dell'appello. Provvedimenti appellabili. Appello avverso le sentenze non definitive*, in A. Tedoldi (diretto da), *Le impugnazioni civili*, Bologna, 2019, 301). Indice normativo comprovante la natura sostitutiva dell'appello sarebbe peraltro rappresentato dall'art. 393 c.p.c., nella parte in cui ricollega all'estinzione del giudizio di rinvio l'estinzione dell'intero processo, senza prevedere alcuna reviviscenza della pronuncia di primo grado per effetto dell'intervenuto annullamento di quella d'appello. Dunque, se il giudice d'appello deve pronunciarsi sul *medesimo oggetto* già dedotto in primo grado, possiamo affermare come il dovere decisorio del giudice di seconde cure si estenda, in effetti, sulla *medesima domanda giudiziale* già conosciuta e decisa all'esito del precedente grado di giudizio: di talché, l'espressione «domanda» di cui all'art. 112 c.p.c. mantiene, nel processo d'appello, lo stesso significato che assume in relazione al giudizio di cognizione di primo grado.

Tornando, ora, al caso di specie, la Corte d'Appello di Palermo appare aver assolto correttamente al proprio dovere decisorio (scongiurando, con ciò, l'integrazione del vizio di omessa pronuncia), essendosi pronunciata sulla *domanda giudiziale* avanzata dalla parte: è ininfluente, a detto fine, che la stessa abbia mancato di esplicitamente pronunciarsi su entità differenti e "inferiori" rispetto alla domanda giudiziale, quali alcune prospettazioni difensive rimaste senza (esplicita) risposta. In tal caso, infatti, il provvedimento potrà essere censurato sotto un differente profilo (ad esempio, quello della carenza motivazionale), ma non per omessa pronuncia. E lo stesso è a dirsi quando la pronuncia su una determinata istanza possa considerarsi implicita, laddove cioè la sua sorte (ad esempio, di rigetto) possa pacificamente

desumersi dal tenore complessivo del provvedimento adottato.

A tal proposito, il provvedimento che si commenta correttamente richiama l'arresto di Cass., 25 giugno 2020, n. 12652, secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4), c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'*iter* argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (conf., tra le molte, Cass., 20 gennaio 2010, n. 868).

Seminario di specializzazione
Buone prassi per l'avvocato che assiste le parti in mediazione: novità del Correttivo Cartabia e suggerimenti operativi
Scopri di più

Esecuzione forzata

Il singolo condomino può paralizzare l'efficacia a suo carico della condanna del condominio, deducendo con opposizione all'esecuzione la sua estraneità alla causa debendi del condominio verso il terzo fornitore

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Master di specializzazione
Codice della crisi nella prassi
Scopri di più

Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2025, n. 7489 – Pres. Falaschi – Rel. Bertuzzi

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio – Efficacia nei confronti dei singoli condomini – Opposizione all'esecuzione – Possibilità per il condomino di eccepire la propria estraneità al debito condominiale – Ammissibilità – Condizioni

Massima: *"Sebbene la sentenza di condanna del condominio abbia efficacia e costituisca titolo esecutivo nei confronti dei singoli condomini con riguardo sia all'esistenza che all'ammontare del credito, non può escludersi il diritto del condomino di eccepire, in sede di opposizione all'esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell'ente condominiale, qualora la sua posizione non abbia potuto essere rappresentata nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo."*

CASO

Un'impresa edile che aveva eseguito lavori di rifacimento della facciata di un fabbricato condominiale otteneva sentenza di condanna del condominio al pagamento del corrispettivo dell'appalto.

Il titolo esecutivo veniva azionato nei confronti di un condomino, cui veniva intimato il pagamento della sua quota di debito; il condomino proponeva opposizione al precetto, assumendo di non essere tenuto a rispondere, in quanto aveva acquistato l'unità immobiliare facente parte del condominio nel 2010, in epoca posteriore alla delibera – adottata nel 2005 – che aveva disposto l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'opposizione veniva accolta parzialmente in primo grado, con sentenza riformata all'esito del giudizio di appello: i giudici di seconde cure, infatti, ritenevano che il condomino intimato

fosse tenuto al pagamento, sia perché il processo conclusosi con la condanna del condominio era stato introdotto dopo che egli, con l'acquisto dell'unità immobiliare, aveva assunto la qualità di condomino, sia perché nel giudizio di opposizione a precetto non potevano assumere rilievo fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.

La sentenza veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, affermando che il singolo condomino può sottrarsi all'azione esecutiva promossa nei suoi confronti dal creditore del condominio eccependo la propria estraneità al debito condominiale, qualora non sia stato in grado di farlo nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato.

QUESTIONI

[1] L'esecuzione forzata per il recupero di crediti vantati nei confronti di un condominio – il cui inquadramento giuridico è tutt'ora controverso e oggetto di ampio dibattito – sconta diverse criticità, derivanti dalle peculiarità che caratterizzano la sua disciplina.

Ci si riferisce, da un lato, alla regola della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul condominio, sancita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008, in virtù della quale delle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro e assunte nell'interesse del condominio nei confronti dei terzi sono responsabili i condomini non in via solidale, ma in proporzione delle rispettive quote; dall'altro lato, all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., in base al quale i creditori del condominio possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo aver escusso quelli morosi per la quota di debito a ciascuno di essi riferibile.

D'altro canto, la giurisprudenza ha elaborato una serie di principi che possono ritenersi consolidati:

- il titolo esecutivo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'espropriazione forzata, contro i singoli condomini;
- il creditore che promuova contro di essi l'espropriazione forzata avvalendosi del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio ha esclusivamente l'onere di dimostrare la loro legittimazione passiva, cioè la loro qualità di condomini, mentre è sufficiente una mera allegazione in ordine alla misura della rispettiva quota millesimale;
- quando a uno o più condomini venga intimato il pagamento dell'intera obbligazione, senza specificazione della misura della quota millesimale di ciascuno, colui che sostenga essergli stato chiesto il pagamento di un importo eccedente quello corrispondente alla sua quota sarà tenuto a dimostrare, in sede di opposizione, l'esatta misura della stessa, dovendosi equiparare la richiesta di pagamento senza

specificazione della misura della quota pretesa dal singolo condomino a un'implicita allegazione, da parte del creditore, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del condominio.

Nella fattispecie esaminata nella sentenza che si annota, si discuteva della possibilità del condomino di contestare la legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa dal creditore del condominio avendo riguardo al momento in cui era stata contratta l'obbligazione da cui scaturiva il debito condominiale.

Il condomino cui era stato notificato il precetto, infatti, aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., eccependo di avere acquistato l'unità immobiliare dopo che era stata assunta la delibera – di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dello stabile condominiale – da cui aveva avuto origine il debito in questione, del quale, dunque, non avrebbe dovuto rispondere, in quanto aveva assunto la qualità di condomino successivamente, sicché le conseguenze di quanto a suo tempo deliberato non lo riguardavano.

In linea generale, la giurisprudenza ritiene che, in caso di opere consistenti in innovazioni, manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle parti comuni, il debito è imputabile a chi era proprietario al momento dell'adozione della delibera di approvazione dei lavori; pertanto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., il condomino che acquista successivamente alla delibera non è tenuto al pagamento dei lavori in questione (fermo restando che, a termini del comma 4, l'acquirente dell'immobile in condominio è obbligato solidalmente con il proprio dante causa al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente).

Nel caso di specie, peraltro, la delibera con cui era stata decisa la costituzione del condominio nel giudizio promosso dall'impresa che aveva eseguito i lavori di rifacimento della facciata era stata assunta dopo che il condomino opponente aveva acquistato l'unità immobiliare: i giudici di merito avevano fatto discendere da questo elemento la legittimazione passiva del condomino intimato rispetto all'azione esecutiva minacciata nei suoi confronti e avevano respinto l'opposizione, facendo applicazione del principio in base al quale, con l'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ambito del giudizio in cui il titolo si è formato.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, una simile conclusione sacrifica in modo irragionevole la posizione del condomino, perché non considera se questi sia stato o meno in grado di sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nel giudizio di merito.

Da questo punto di vista, viene fatto richiamo all'orientamento secondo cui il singolo condomino non può proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, né impugnare in via autonoma la sentenza a esso sfavorevole; quando l'azione del terzo abbia per oggetto un diritto di credito relativo a un'obbligazione assunta dal condominio e al di fuori dei casi nei quali la lite investa diritti reali dei condomini sulle parti

comuni dell'edificio, il singolo condomino può solo svolgere intervento adesivo dipendente (cioè a sostegno delle ragioni del condominio), che, in quanto volontario, è facoltativo, non essendo assimilabile a un onere.

In tali situazioni, dunque, il condomino assume in giudizio una posizione subalterna rispetto al condominio, di cui – attraverso il suo intervento – sostiene le ragioni, mentre non può proporre domande ed eccezioni autonome, ampliando il *thema decidendum*.

Così, non essendo consentito al condomino eccepire, nei confronti del terzo creditore che abbia agito per l'accertamento di un credito nei confronti del condominio, la propria estraneità al corrispondente debito dell'ente convenuto, trattandosi di posizione strettamente personale ed estranea alle difese del condominio, che non può essere veicolata attraverso la rappresentanza processuale del suo amministratore, deve concludersi che questa eccezione (e, con essa, ogni questione inerente alla titolarità passiva dell'obbligazione condominiale) può essere sollevata in sede di opposizione all'esecuzione.

Più precisamente, poiché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di appartenenza alla compagine condominiale non può formare oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio promosso dal creditore del condominio nei confronti di quest'ultimo, è da escludersi che su tale questione possa formarsi una preclusione derivante dal giudicato; allo stesso tempo, poiché il condomino che svolge intervento in tale giudizio non può comunque introdurre e chiedere un simile accertamento, viene meno il fondamento del principio in base al quale, in sede di opposizione all'esecuzione, non possono essere dedotti fatti o circostanze da farsi valere nel processo in cui si è formato il titolo esecutivo.

Opinando diversamente, secondo la Corte di cassazione, ne deriverebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del condomino, il quale si vedrebbe preclusa in assoluto la possibilità di dedurre la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione condominiale, vale a dire sia nel giudizio di merito promosso dal creditore del condominio (trattandosi di questione che non può formare oggetto del *thema decidendum*), sia nell'opposizione all'esecuzione avviata in suo danno sulla base della pronuncia giudiziale ivi formatasi (se si facesse rigorosa e acritica applicazione della regola per cui in tale sede possono venire in rilievo solo fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo).

Ciò che assume rilievo determinante, in quest'ottica, è l'impossibilità di rappresentare la posizione di estraneità del condomino rispetto al debito condominiale nel giudizio instaurato nei confronti del condominio, per quanto essa sia preesistente alla formazione del titolo esecutivo.

Pertanto, sebbene la sentenza di condanna del condominio abbia efficacia e costituisca titolo esecutivo nei confronti dei singoli condomini, sia con riguardo all'esistenza che all'ammontare del credito, non può considerarsi precluso in modo assoluto il diritto del condomino contro il quale, in forza di quel titolo, sia stata minacciata o promossa l'azione esecutiva di eccepire, in sede di opposizione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell'ente

condominiale.

Responsabilità civile

Danno da prodotto difettoso e altre fattispecie concorrenti di responsabilità (in particolare nell'ambito della responsabilità da inoculazione di vaccino)

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Cass. civ., Sez. III, Sent., 28.03.2025, n. 8224 – Dott. E. Vincenti

Onere della prova (art. 2697 c.c.) – Responsabilità del produttore (artt. 114-127 Cod. Cons.) – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) – Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.)

Massima: *"Nel caso di danno da prodotto difettoso, la responsabilità del produttore può essere accertata sulla base della disciplina specifica di cui agli artt. 114-127 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), senza che sia consentita la coesistenza o la commistione con le fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c., che dovranno trovare applicazione in coerenza con la disciplina per essi specificamente dettata dal Legislatore."*

CASO

Tizio conveniva in giudizio Alfa per sentirla condannare al risarcimento dei danni causatigli da una grave encefalomielite, insorta successivamente alla somministrazione del vaccino antinfluenzale commercializzato dalla società convenuta.

A sostegno della domanda, l'attore deduceva la difettosità del vaccino, dolendosi del fatto che il farmaco fosse stato posto in commercio senza un previo accertamento e una preliminare verifica circa la sussistenza di misure idonee ad evitare danni, facendo a tal fine valere la responsabilità di Alfa ai sensi degli artt. 2050 e/o 2043 c.c.

Nel costituirsi in giudizio, Alfa negava gli addebiti valorizzando l'anamnesi familiare di Tizio, quale soggetto predisposto a patologie neoplasiche e vascolari, l'età avanzata al momento della somministrazione del vaccino (quasi 75 anni), la circostanza che egli fosse affetto da comorbilità sia di carattere degenerativo, a carico del midollo spinale (ernie discali, protrusioni vertebrali), sia di natura cardio vascolare (ischemia, ipertensione, diabete mellito).

La convenuta, inoltre, escludeva che il vaccino antinfluenzale potesse essere ritenuto pericoloso o difettoso, avendo superato con successo tutte le verifiche previste.

Nelle more del giudizio Tizio moriva e si costituivano pertanto in prosecuzione le figlie Caia e Sempronia, che insistevano per l'accoglimento delle domande formulate dal loro padre.

All'esito del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, qualificando la fattispecie come responsabilità extracontrattuale del produttore ai sensi del D.P.R. 224/1988, poi trasfuso negli artt. 114 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), e condannando Alfa a risarcire le eredi Caia e Sempronia del danno subito dal genitore.

Avverso tale sentenza, Alfa proponeva appello che la Corte territoriale rigettava.

La Corte d'Appello osservava infatti che: a) era irrilevante la questione della presenza di concause in relazione alle patologie pregresse del Tizio, poiché tale presenza avrebbe solo accelerato il decorso della malattia che tuttavia non sarebbe insorta in assenza della somministrazione del vaccino; b) era irrilevante, altresì, la questione relativa alla presenza di attestazioni di sicurezza del farmaco, perché la sentenza di primo grado ne dava atto ed escludeva trattarsi di prodotto pericoloso; c) ad Alfa si rimproverava di non avere effettuato studi in ordine agli effetti del farmaco sulla popolazione anziana e con comorbilità diabetica e neurologica, ponendo in essere una condotta sicuramente esigibile perché proprio questa era la platea dei soggetti che avevano maggiore propensione a ricorrere alla vaccinazione; d) pertanto, sulla ditta farmaceutica gravava l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di studi specifici su questa popolazione e in assenza di tale prova, ogni altra argomentazione non intaccava il rigore della motivazione della sentenza di primo grado; e) quanto all'attore – ferma la qualificazione della responsabilità addebitabile alla industria farmaceutica in termini di responsabilità ex art. 2043 c.c., operata dal primo giudice e non investita di censure –, esso aveva l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo in base alla regola del "più probabile che non", da declinarsi in termini di ragionevole probabilità scientifica non essendo sufficiente che la somministrazione del vaccino apparisse una fonte solo possibile del danno successivamente verificatosi. Sul punto, come affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 21 giugno 2017, in C-621/15, è compatibile con l'art. 4 della direttiva 85/374/CEE un regime probatorio nazionale fondato su presunzioni quando la ricerca medica non stabilisca né escluda l'esistenza di un nesso tra somministrazione di un vaccino e l'insorgenza di una malattia; l'attore aveva quindi assolto all'onere probatorio a suo carico, dimostrando l'insorgenza di sintomi quali brividi, febbre, astenia e inappetenza, nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione del vaccino, l'assenza di tali sintomi prima del vaccino, l'ingravescenza dei sintomi sino alla tetraparesi e la diagnosi di encefalopatia post vaccinica formulata per la prima volta successivamente; f) l'onere gravante sul produttore era di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecniche scientifiche, avendo anche l'obbligo di dimostrare gli aggiornamenti degli studi scientifici e il perseverare nello studio di possibili conseguenze negative, delle

cause e dei modi di evitarle; g) la nozione di prodotto "difettoso" era data dall'art. 117 del codice del consumo; h) un dubbio o anche una non perfetta compiutezza negli studi scientifici idonei a portare a risultati di assoluta certezza, dovrebbe indurre il produttore a non porre in commercio il farmaco; i) il continuo progresso della medicina anche nel campo dei prodotti terapeutici, impone di aggiornare in continuazione lo studio di eventuali interazioni tossicologiche tra il vaccino e i farmaci somministrati, trattandosi peraltro di terapie occasionali ma durature per patologie di natura cronica; l) i consulenti di ufficio, senza smentita sul punto, avevano accertato che non ci sono ad oggi dati di sicurezza ed efficacia relativi a sottopopolazioni come i diabetici o in pazienti affetti da patologie neurologiche; m) pertanto, era da ribadire l'esistenza di difettosità nella carenza di esigibili studi clinici aggiornati sugli effetti del vaccino nella popolazione anziana con comorbilità di diabete, cardiopatia e discopatie, come nel caso in esame; n) andava, dunque, confermata la sentenza di primo grado sulla esistenza della difettosità del vaccino e sul nesso di causalità tra la somministrazione dello stesso e la encefalopatia post vaccinica diagnosticata a Tizio.

Per la cassazione di tale sentenza Alfa proponeva ricorso, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi.

SOLUZIONE

La Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Rinvia pertanto la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, Alfa si lamenta del fatto che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità della casa farmaceutica per l'insorgenza della encefalomielite postvaccinica a carico di Tizio in base ad una pluralità di criteri di giudizio (riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 2043 e 2050 c.c.) estranei alle disposizioni sulla responsabilità da prodotto difettoso, che soltanto fondavano la decisione assunta dal Tribunale e sulle quali si era incentrato il gravame.

Parte ricorrente si duole cioè del fatto che il giudice di appello, dapprima affermando erroneamente che il Tribunale avesse qualificato la responsabilità di Alfa ai sensi dell'art. 2043 c.c., abbia poi richiamato confusamente gli artt. 117 e 118 cod. cons., travisando, quindi, l'effettivo contenuto della relativa disciplina e decidendo la controversia sulla scorta di una regola diversa, "costruita" con una sorta di patchwork di regole, tratte da differenti contesti e tra loro sovrapposte.

La ricorrente sostiene, quindi, che la Corte territoriale, dopo aver dato per provato il difetto del vaccino, ha applicato la disciplina dell'onere della prova liberatoria individuandone correttamente il referente normativo nell'art. 118 cod. cons., ma, poi, ricavandone il contenuto al di fuori di tale previsione normativa, in qualche misura riconducendolo al dettato dell'art.

2050 c.c.

In particolare, l'avere la sentenza impugnata fatto riferimento al cosiddetto rischio da sviluppo per un verso risulta frutto di una erronea interpretazione delle norme che delineano la responsabilità del produttore, per altro verso ed in misura determinante costituisce violazione delle norme (che dovevano trovare applicazione nella specie) dettate nel codice del consumo per la sicurezza del prodotto, norme che al rischio da sviluppo non fanno riferimento.

Di qui, pertanto, anche l'affermazione, che Alfa definisce "paradossale" del giudice di appello per cui un dubbio o anche una non perfetta compiutezza degli studi scientifici idonei a portare a risultati di assoluta certezza, dovrebbe indurre il produttore a non porre in commercio il farmaco.

Inoltre, Alfa ritiene che la Corte territoriale avrebbe male inteso le indicazioni rivenienti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 21.6.2017, in C-621/15), in base alle quali l'onere della prova potrebbe altresì risultare violato se i giudizi nazionali applicassero il regime probatorio in maniera tale che in presenza di uno o più tipi di indizi fattuali, si presuma immediatamente e automaticamente che esiste un difetto del prodotto e/o un nesso di causalità tra tale difetto e l'insorgenza del danno. Proprio a questo risultato sarebbe, infatti, pervenuta la sentenza impugnata, che ha affermato la "difettosità" del vaccino senza considerare la prova che attestava l'idoneità dello stesso ad offrire la sicurezza che da esso ci si poteva legittimamente attendere e che il produttore avesse assolto il proprio onere probatorio, sul rischio di possibili effetti indesiderati, in misura tale da escludere l'esistenza del "difetto".

In definitiva, secondo Alfa la Corte territoriale avrebbe adottato una soluzione frutto della combinazione di discipline tra di loro diverse, travisando il significato degli artt. 117 ss. cod. cons. e distorcendone l'applicazione, facendola refluire in quella caratterizzante il regime di responsabilità ex art. 2050 c.c.

Con il secondo motivo di impugnazione Alfa deduce che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni medico-legali della c.t.u. ignorando le osservazioni critiche mosse dal proprio c.t.p. sia riguardo alla sussistenza del nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e l'insorgenza della encefalomielite, sia riguardo al fatto che, come era emerso dall'istruttoria, i dati relativi all'uso del vaccino successivo alla sua commercializzazione avevano confermato che il prodotto fosse estremamente sicuro, data la bassa frequenza di serie reazioni avverse.

La S.C. ritiene ammissibile il primo motivo di ricorso e parte con il suo ragionamento delineando l'ambito applicativo della disciplina della responsabilità del produttore per prodotto difettoso per individuarne la *ratio* e, quindi, evidenziarne le specificità rispetto sia alla responsabilità ex art. 2043 c.c., sia, in particolare, alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c.

La Corte fa riferimento alla disciplina delineata dagli artt. 114-127 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non essendo applicabile *ratione temporis* alla controversia la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che ha abrogato la citata direttiva del 1985, ma con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026, continuando la direttiva abrogata ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data (art. 21 della dir. 2024/2853/UE).

Per la S.C. la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presunta (Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018; Cass. n. 11317/2022). Ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha, infatti, solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei "fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118".

In tale contesto, assume centralità, anzitutto, la nozione di difetto recata dall'art. 117 cod. cons., la quale esprime un significato ambivalente che si traduce sia nella sicurezza del prodotto da apprezzarsi rispetto agli standard richiesti dalla normativa di settore, sia in una concezione in termini relazionali, da apprezzarsi in base alle legittime aspettative del consumatore.

Tali accezioni di difettosità non si escludono reciprocamente, ma sono complementari. Ragione per cui un prodotto, del quale sia stata accertata l'innocuità, in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, può, se rapportato alle legittime aspettative ingenerate nei consumatori in relazione all' suo utilizzo, non risultare sicuro (Corte Giust., 11 aprile 2001, in C-477/00; Corte Giust., 28 ottobre 1992, in C-219/91). Dunque, che un prodotto sia formalmente "innocuo", è condizione necessaria ma non sufficiente affinché questo possa essere considerato non difettoso, essendo a tal fine necessario apprezzarne anche la sicurezza da un punto di vista sostanziale e relazionale, rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso.

In questa prospettiva, il parametro sul quale calibrare le legittime aspettative del consumatore, ai fini dell'accertamento sulla dannosità del prodotto, è dato dalle informazioni indispensabili, che è onere del produttore veicolare al momento della sua immissione in commercio. Il consumatore, reso edotto dei potenziali effetti collaterali connessi all'impiego del prodotto acquistato, nonché dei rischi ai quali decide consapevolmente di esporsi, non potrà poi dolersi di una condotta illecita del produttore, quando tali rischi, da quest'ultimo debitamente rappresentati, nonché accettati con l'acquisto del prodotto stesso, si concretizzino in danni. Ciò, tuttavia, con la precisazione che, in ogni caso, non vale ad esentare il produttore da responsabilità per mancanza del difetto, l'indicazione di una generica pericolosità del prodotto, essendo necessario invece che sia specificata, ove nota o conoscibile, la derivazione del pericolo rappresentato.

Difatti, proprio in ambito di produzione e commercializzazione dei farmaci, la S.C. ha affermato che la responsabilità del produttore non è esclusa dalla prova di avere fornito, tramite il foglietto illustrativo (cd. bugiardino), un'informazione che si sostanzi in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto, dovendo piuttosto tale avvertenza consentire al consumatore di effettuare una corretta valutazione dei rischi e dei benefici e di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l'insorgenza del danno, in modo da esporsi al rischio in maniera volontaria e consapevole (così Cass. n. 12225/2021). E tale avvertenza, nel caso della somministrazione di un vaccino, può riguardare anche l'interazione del prodotto con altri farmaci o con comorbilità di patologie diverse. Il necessario postulato su cui tale assunto si basa è che il produttore si adoperi diligentemente per reperire tutti i dati informativi che, al momento dell'immissione in commercio, siano accessibili e che consentano di fornire una prospettazione dei rischi quanto più possibile individualizzata, soprattutto con riferimento a categorie specifiche di consumatori maggiormente esposti ai danni in cui tali rischi potenzialmente si manifestano.

Deve essere chiaro però che, sotto il profilo temporale, l'esistenza del difetto o l'esclusione della responsabilità del produttore vanno accertati al momento dell'immissione in commercio del prodotto (come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, primo comma, lett. c) e 118, primo comma, lett. e), cod. cons.). L'accertamento della pericolosità si cristallizza, dunque, al momento dell'immissione in commercio.

Quanto alla prova del difetto e del nesso causale rispetto al danno, invece, essa può essere fornita mediante presunzioni, indispensabili per evitare che sul danneggiato incomba l'onere di una *probatio diabolica*, atteso che possono non essere disponibili riscontri probatori diversi per dimostrare la dannosità del prodotto. Con particolare riferimento alla casistica che qui interessa, ossia la responsabilità del produttore di un vaccino per i danni cagionati al consumatore dalla sua somministrazione, la pluralità, la gravità, la concordanza e la precisione degli indizi sono state apprezzate con riferimento all'allegazione di circostanze, come la prossimità temporale tra la somministrazione di un vaccino e l'insorgenza di una malattia, nonché la mancanza di precedenti personali e familiari a questa correlati, ovvero l'esistenza di un numero significativo di casi repertoriati di comparsa di tale malattia a seguito di simili somministrazioni.

Tuttavia, l'alleggerimento del carico probatorio in ordine all'esistenza del difetto, che legittima la prova presuntiva, non può consentire il ricorso ad automatismi in forza dei quali il dato probatorio venga ricavato *sic et simplicter* da un fatto secondario noto. È invece necessario che gli indizi siano gravi precisi e concordanti, poiché diversamente si verrebbe a legittimare una non consentita inversione dell'onere della prova, idonea a precludere al produttore ogni prova contraria che gli consenta di superare le presunzioni, alterando la giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore (Corte Giust., 21 giugno 2017, in C-621/15).

In questa ripartizione dei rischi si colloca la prova liberatoria gravante sul produttore, il cui referente normativo si rinviene nell'art 118 cod. cons., che individua ipotesi tipiche e tassative,

la cui ricorrenza esentano quest'ultimo da responsabilità. Tra queste ipotesi vengono in rilievo, per quanto qui interessa, quelle previste dalle lettere b) ed e) dell'art. 118 cod. cons. e cioè, in prima battuta, la lett. b) che esclude la responsabilità del produttore "*se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione*" (vengono, pertanto, estromessi dall'area dei difetti di cui il produttore è tenuto a rispondere quelli sopravvenuti); in base, poi, alla lett. e) la responsabilità è esclusa "*se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso*". È questa l'esimente del c.d. "rischio da sviluppo", che stabilisce la nozione di difettosità, fonte di responsabilità, come una difettosità originaria anche in base a quello che è la percezione che di essa, in quel momento, ragionevolmente abbia il produttore.

Il produttore beneficia cioè di una mitigazione dell'onere probatorio a suo carico, potendo sottrarsi alla responsabilità, se gli studi disponibili al momento della messa in circolazione del prodotto non consentissero di risalire alla matrice dei potenziali danni connessi all'uso dello stesso, in ragione di una situazione di incertezza scientifica. In questo contesto, l'assenza di leggi scientifiche o esperienziali esplicative dei nessi tra i potenziali danni e l'impiego del prodotto, non si ripercuote sul produttore. Infatti, non gli preclude l'immissione in commercio del prodotto, che sulla base di un'analisi comparativa rischi-benefici, risulti complessivamente più sicuro che pericoloso, non potendo ridondare a suo danno lo sviluppo delle conoscenze scientifiche sul punto, fermo restando che l'esimente dalla responsabilità non può tuttavia tradursi in una deresponsabilizzazione assoluta del produttore.

Per eludere questo rischio si intensifica infatti la diligenza a lui richiesta, fino al momento in cui può considerarsi esigibile, cioè quello dell'immissione in commercio. Il produttore è tenuto a reperire cioè tutti i dati tecnico-scientifici disponibili, al fine di accertare la sicurezza del prodotto, anche laddove il reperimento di tali riscontri comporti degli ingenti esborsi, pur non prescritti dalla legislazione di settore.

Il regime di responsabilità appena delineato presenta evidenti differenze rispetto a quello regolato dall'art. 2050 c.c. Tale norma, infatti, fonda la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e viene a configurare, secondo la giurisprudenza prevalente, una presunzione di responsabilità (tra le altre: Cass., S.U., n. 582/2008; Cass. n. 13579/2019; Cass. n. 26236/2021; Cass. n. 16170/2022; in precedenza anche Cass. n. 2189/1978, Cass. n. 3678/1984 e Cass. n. 7177/1995), la quale assume le connotazioni di una responsabilità sostanzialmente oggettiva (così propriamente: Cass. n. 8457/2004 e Cass. 28626/2019), in virtù dell'estremo rigore con cui si atteggia la prova richiesta per superare la presunzione di colpa (tra le altre: Cass. n. 7093/2015; Cass. n. 26516/2009). Si tratta, dunque, di una responsabilità che prescinde dalla colpa, il cui regime di riparto dell'onere della prova rivela un particolare favore per il danneggiato.

Al fine di esimersi dalla responsabilità di cui all'art. 20250 c.c., per il danneggiante non è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza; occorre invece provare positivamente di aver fatto

tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre: Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016). L'obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, non è stato quello di introdurre una semplice inversione dell'onere della prova, ma piuttosto quello di stabilire una autentica regola di diritto sostanziale, che prevede una forma di responsabilità più severa rispetto a quella basata sulla colpa. La portata di tale responsabilità è poi ulteriormente estesa alle ipotesi in cui, a prescindere dall'adozione delle misure di sicurezza richieste, il danno fosse comunque evitabile attraverso l'impiego delle soluzioni tecniche astrattamente disponibili, anche se non riconoscibili al momento dell'immissione in commercio del prodotto dell'attività.

Il giudizio di responsabilità si fonda, dunque, sull'effettivo stato dell'arte delle conoscenze tecniche nel settore specifico dell'attività esercitata, imponendo un obbligo di massima cautela e aggiornamento costante sulle misure idonee a prevenire il danno che sfocia nell'obbligo di astenersi dal porre il bene a disposizione dei consumatori in situazioni di incertezza scientifica. In questo ambito il c.d. rischio da sviluppo grava sul danneggiante, tenuto costantemente ad aggiornarsi sullo stato delle conoscenze scientifiche, sicché il suo onere di attivazione diligente non si arresta al momento dell'immissione in commercio, ma si proietta oltre (Cass. n. 6587/2019).

È evidente, dunque, che il contenuto della prova liberatoria richiesto dall'art. 2050 c.c. è più circoscritto rispetto a quello previsto dalla legislazione consumeristica collocandosi ai margini del fortuito.

Dunque, il concetto di difettosità, delineato dal codice del consumo, e quello di pericolosità ai sensi dell'art. 2050 c.c., non coincidono necessariamente. Un prodotto può essere considerato pericoloso a causa della sua natura intrinsecamente dannosa, ma al contempo risultare sicuro secondo i parametri stabiliti dall'art. 117 cod. cons.

Ciò detto, la S.C. osserva anche che la legislazione consumeristica rende possibile per il danneggiato il ricorso a regimi di responsabilità diversi da quello disciplinato dagli artt. 114 e ss. cod. cons. L'art. 127, comma 1, cod. cons., infatti, stabilisce "*le disposizioni del presente titolo non escludono, né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi*" e del resto, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che la direttiva non mira ad un'armonizzazione totale, consentendo la coesistenza di ulteriori fattispecie di danno da prodotto disciplinate da normative differenti (Corte Giust., Grande Sezione, 10 gennaio 2006, in C-402/03; Corte Giust., 4 giugno 2009, in C-285/10; Corte Giust., 21 dicembre 2011, in C-495/10; Corte Giust., 20 novembre 2014, in C-310/13).

Ciò premesso, la S.C. osserva che le doglianze di Alfa sono corrette là dove pongono in risalto che la Corte territoriale ha operato la sussunzione del fatto accertato (esistenza di difettosità del vaccino, da ravvisarsi, sulla scorta delle risultanze della CTU, nella carenza di esigibili studi clinici aggiornati sugli effetti del vaccino nella popolazione anziana con comorbilità di diabete, cardiopatia e discopatie) in una serie di norme eterogenee, declinanti regimi di responsabilità differenti, così da incorrere in un vizio di *error in iudicando*.

Il giudice di appello, anzitutto, ha affermato che il Tribunale ebbe a qualificare la responsabilità addebitabile alla industria farmaceutica in termini di responsabilità ex art. 2043 c.c. e che tale qualificazione non sarebbe stata censurata. L'affermazione è invece contestata da Alfa, che assume essere stata la decisione fondata sulla disciplina consumeristica di cui agli artt. 114 e ss. cod. cons.

Del resto, va osservato che la qualificazione addotta dalla Corte territoriale, seppure non fosse stata censurata come tale, non avrebbe, comunque, potuto determinare un giudicato interno, giacché l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (Cass. n. 29232/2024).

L'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione di appello muove, in ogni caso, dalla fattispecie di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. e rispetto ad essa è operata la ripartizione dell'onere probatorio tra danneggiante e danneggiato, che, però, il giudice di secondo grado interseca con quanto previsto dalla disciplina consumeristica (espressamente richiamata) in punto (non solo di difettosità del prodotto, ma anche e soprattutto) di prova liberatoria a carico del produttore, rammentando, per l'appunto, che questi deve dimostrare "*che il difetto non esisteva quando apposto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non è una riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico scientifico*".

La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che gravasse sul danneggiato l'onere di provare l'effettuazione della somministrazione vaccinale, il verificarsi del danno alla salute e il nesso causale tra la prima e il secondo in base alla regola del "più probabile che non", mentre che onere del produttore-danneggiante fosse quello di dare dimostrazione di avere effettuato studi in ordine agli effetti del farmaco sulla popolazione anziana e con comorbilità diabetica e neurologica.

Nell'ottica della assunta responsabilità aquiliana, per la S.C. il giudice d'appello ha però espunto, erroneamente, dal corredo dei fatti costitutivi la cui prova deve gravare sul danneggiato, l'elemento soggettivo della colpa del danneggiante, introducendo nella fattispecie un requisito non previsto dall'art. 2043 c.c., ossia la prova liberatoria del danneggiante, in base ad uno standard di condotta che richiama la colpa, la cui dimostrazione è stata appunto posta a carico dello stesso danneggiante.

Ma non è tutto. La S.C. rileva inoltre che la Corte territoriale avrebbe anche assunto un contenuto della prova liberatoria di cui all'art. 118, differente rispetto a quanto disciplinato da detta ultima disposizione. Il giudice d'appello, cioè, avrebbe ritenuto che, pur in assenza, al momento di messa in circolazione del vaccino, di dati scientifici esplicativi dei nessi tra

l'insorgenza di patologie diabetiche/neurologiche e la somministrazione del vaccino, il produttore si sarebbe dovuto astenere dal porlo in commercio, attesa l'indispensabilità di riscontri certi (e sempre da aggiornare) in ordine alle interazioni tra questo e le anzidette patologie, rispetto alle quali si manifesta una comorbilità nella fascia della popolazione, di cui prevalentemente si compone la sfera di utenza che accede all'inoculazione del farmaco.

In questo modo, però, la Corte territoriale ha finito per snaturare la responsabilità per danno da prodotto difettoso, facendola sostanzialmente confluire in quella per lo svolgimento di attività pericolose ex art. 2050 c.c., addossando indebitamente il c.d. rischio da sviluppo ad un soggetto al quale esso è estraneo. E ciò nonostante che lo stesso giudice di appello abbia inteso confermare la sentenza di primo grado là dove questa aveva escluso trattarsi di prodotto pericoloso, così da cadere però in una palese contraddizione giuridica.

La S.C. conclude pertanto affermando il principio riportato in massima e in base al quale la disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, di cui agli artt. 114-127 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) non esclude, né limita, secondo quanto previsto dall'art. 127 cod. cons., la possibilità per il danneggiato di usufruire della tutela somministrata da un regime di responsabilità differente da quello stabilito dalle anzidette disposizioni del codice del consumo (come, ad es., dalle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c.), il quale, una volta individuato sulla scorta dei fatti allegati e provati, dovrà, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina per esso specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati.

E con ciò, la S.C. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.

Comunione – Condominio - Locazione

Competenza arbitrale per la risoluzione delle controversie condominiali

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Tribunale di Torino, sez. VIII Civile, Sentenza del 09.10.2024 n. 5051, Giudice Dott. A. Carbone

Massima: "*In tema di condominio di edifici, è legittima la devoluzione in arbitrato delle controversie condominiali ...omissis...il giudice adito ha invece escluso la compromettibilità in arbitrato della domanda avente ad oggetto la formazione e/o la revisione delle tabelle millesimali, in quanto, dovendo, quest'ultime riflettere la reale consistenza dell'immobile, la loro determinazione esuli dall'ambito dei diritti disponibili e, quindi, non possa essere devoluta ad un arbitrato irrituale*".

Risulta sempre di interesse del giurista verificare se in ambito condominiale ed in presenza di un regolamento che devolva alla competenza arbitrale la risoluzione delle controversie condominiali, l'impatto di sistemi alternativi di giurisdizione ADR ed arbitrato possano comportare la risoluzione di tali controversie senza limiti di sorta, specie in ragione del futuro impatto della Riforma Cartabia, che comporterà dal 31.10.25 notevoli e radicali cambiamenti anche sulla competenza per materia del Giudice di Pace.

È noto che la giurisdizione appartiene ai capisaldi dei presupposti del processo, la cui iniziale verifica di competenza del giudice impatta proprio sulla prosecuzione della domanda giudiziale introdotta in difetto di tale presupposto.

La sentenza del tribunale di Torino all'esame di questo commento si presta ad alcune riflessioni, dettando evidenti limiti all'utilizzo **dell'arbitrato** di fronte a questioni riferite a **diritti ritenuti non disponibili**, quali la **modifica/integrazione delle tabelle condominiali** che rappresentano la valorizzazione della quota di proprietà: "*la reale consistenza dell'immobile*".

CASO

Con atto di citazione notificato, Tizio conveniva in giudizio il Condominio Alfa chiedendo di dichiarare nulle o annullare le delibere delle assemblee condominiali del 29.9.22 e del 12.12.22 e di integrare le tabelle millesimali.

Il Condominio Alfa si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, **il difetto di giurisdizione** in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 18 del regolamento condominiale ai sensi del quale "*qualsiasi controversia tra i comproprietari attinente comunque allo stabile od al presente regolamento verrà inappellabilmente deferita ad un arbitro amichevole compositore, da nominarsi di comune accordo fra le parti contendenti ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su richiesta della parte più diligente*" e contestando anche nel merito il fondamento delle domande.

All'esito dell'udienza *ex* art. 183 c.p.c. il Condominio chiedeva che la causa fosse dichiarata già matura per la decisione, anche perché parte attrice, omettendo di parteciparvi, era decaduta dalle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 *ter* c.p.c..

La causa veniva, pertanto, decisa nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. alla scadenza del termine *ex* art. 127 *ter* c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale.

SOLUZIONE

Il giudice, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingeva le domande aventi ad oggetto la formazione e/o la revisione delle tabelle millesimali, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Torino a pronunciare sulle domande aventi ad oggetto le delibere delle assemblee condominiali, essendo competente l'arbitro ed assegnava termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.

QUESTIONI

La deduzione del Condominio sollevata quale difetto di giurisdizione veniva riqualificata come eccezione di incompetenza poiché sia la previsione di un arbitrato rituale che la previsione di un arbitrato irrituale comportano il difetto di un presupposto del processo rendendo improcedibile la domanda avanti l'Autorità giurisdizionale adita..

L'arbitrato si presenta come uno strumento alternativo al procedimento avanti alla giurisdizione ordinaria, con il quale le parti, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia negoziale, decidono di attribuire a uno o più arbitri il potere di giudicare e risolvere una controversia – avente ad oggetto **diritti disponibili** – attraverso una decisione c.d. lodo, la quale risulterà vincolante.

Il lodo pronunciato all'esito dell'arbitrato rituale ha i medesimi effetti di una sentenza, invece, nel caso dell'arbitrato irrituale, la decisione arbitrale ha efficacia contrattuale.

In primo luogo, è bene chiarire come risulti oramai acclarato orientamento consolidato della Corte di Cassazione che l'art. 1137, comma 2, c.c. nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea del condominio, **non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del**

giudice ordinario e, quindi, non esclude il deferimento ad arbitri di tali controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c.

Invero, "*la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisce che siano definite dagli arbitri le controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condomini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causa petendi connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dell'art. 1136 c.c., comma 2 e che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (art. 1138 c.c., comma 1)*" [1].

Dello stesso avviso è anche la giurisprudenza di merito, la quale ritiene come l'art. 1138 c.c., nel negare che le norme del regolamento possano menomare i diritti di ciascun condomino e derogare alle disposizioni degli artt. 1118, comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c., e che, quindi, possano impedire in alcun modo l'impugnabilità delle delibere assembleari, non impone che l'impugnazione, sempre proponibile, debba **necessariamente proporsi in sede giudiziale**[2].

Pare opportuno precisare che la decisione di derogare all'autorità giudiziaria in favore di una giustizia privata è un diritto che compete ad ogni singolo condomino, pertanto, la decisione di inserire una clausola compromissoria deve essere assunta necessariamente all'unanimità.

Nel caso in cui il condominio intenda munirsi di un regolamento contenente una clausola compromissoria essa dovrà essere approvata dai condomini all'unanimità.

Così declinando le regole che prevedono la devoluzione in arbitri anche delle controversie in materia di condominio, tenuto conto che nella stessa direzione si muove anche il tribunale torinese, allorquando sciogliendo la riserva sull'eccezione sollevata dalla difesa del Condominio rileva la legittimità della competenza arbitrale anche per le controversie condominiali, si conferma quell'indirizzo ormai consolidato di legittimità.[3]

Richiamando tali motivazioni, il giudice torinese dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito a pronunciare sull'impugnazione delle due delibere assembleari e assegnava termine per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro, specificando come nella fattispecie in esame si trattasse di arbitrato irrituale, in quanto la clausola si riferiva a: "arbitro amichevole compositore" .

Tizio, oltre l'annullamento delle delibere assembleari, aveva parimenti richiesto l'integrazione delle tabelle millesimali stabilendo i criteri di riparto delle spese di manutenzione, pulizia e illuminazione delle scale e di raccolta dei rifiuti.

Ebbene, poiché, secondo il Tribunale le tabelle devono riflettere **la reale consistenza dell'immobile**, la loro determinazione risulta al di fuori dall'ambito dei diritti disponibili e, quindi, differentemente da altre questioni non può essere devoluta ad un arbitrato irrituale.

Pertanto, in tal caso, il giudice dichiarava infondato il difetto di competenza sollevato dal Condominio, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione, con il che il giudizio avanti alla giurisdizione ordinaria poteva proseguire per tali ulteriori domande. Tuttavia per effetto del comportamento dell'attore il quale non compariva all'udienza *ex* art. 183 c.p.c. decadendo dalla facoltà di richiamare le proprie istanze istruttorie, la causa rimaneva circoscritta al perimetro sul difetto di giurisdizione per come evidenziato e quindi, posto che secondo il giudicante:

- la prova per testi richiesta nella memoria attorea era inammissibile perché non erano stati articolati specifici capitoli di prova nell'osservanza dell'art. 244 c.p.c.;
- l'istanza di esibizione *ex* 210 c.p.c. del regolamento condominiale risultava, poi, superflua poiché il documento era già stato prodotto dal Condominio così come veniva ritenuta generica quella relativa a "*tutti i documenti che lo compongono*",
- come pure parimenti superflua l'istanza di esibizione *ex* 210 c.p.c. del registro dei verbali dal 2018 poiché il loro contenuto non avrebbe inciso sulla presente pronuncia e riteneva esplorativa che l'invocata C.T.U. stante l'assenza di una specifica prospettazione attorea attraverso una relazione di parte sulle nuove tabelle da essa proposte;

tratteneva in decisione la causa.

In estrema sintesi, l'interesse della pronuncia di merito in commento presenta quegli aspetti necessari a creare un focus sulla materia, chiarendo da una parte la possibilità di devolvere alla competenza arbitrale le questioni attinenti l'impugnazione della delibera, allorquando un regolamento condominiale approvato all'unanimità, preveda la deroga alla giurisdizione ordinari di tali controversie. Tuttavia, parimenti, il giudice piemontese delimita il perimetro di tale difetto di giurisdizione prevedendo che allorquando la questione condominiale investa diritti non disponibili, quali quelli considerati di formazione e/o revisione delle tabelle millesimali, la competenza arbitrale è preclusa in favore della giurisdizione ordinaria.

[1] Cfr. Cass. civ., Sent. n. 8698/2022.

[2] Cfr. App. Napoli, Sent n. 2324/2022.

[3] Cass. civ. 285008/00

Diritto e procedimento di famiglia

Al genitore biologico deve essere comunicato il procedimento di adozione del figlio non riconosciuto

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni
Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza dell'8 aprile 2025 n.9199

Dichiarazione stato di adottabilità

(legge n. 184/1983 artt. 10 e 11)

Massima*: "In sede di giudizio volto alla verifica delle condizioni per lo stato di abbandono del minore e la conseguente adottabilità, il tribunale minorile deve doverosamente compiere le indagini di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 184 del 1983, per accertare l'esistenza di entrambi i genitori biologicI e dare avviso della pendenza del procedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione del processo al fine di eventuale riconoscimento volontario del figlio o di accertamento giudiziale dello status genitoriale."*

CASO

Il tribunale minorile di Napoli aveva dichiarato lo stato di abbandono e conseguente adottabilità di una minore riconosciuta soltanto dalla madre, alla quale era fatto divieto di incontrare la figlia. Con riguardo invece al padre della minore il tribunale non aveva svolto nessuna ricerca nonostante dagli atti fosse emerso il nome del presunto padre biologico della bambina.

La donna lamentava infatti che, in conformità di quanto previsto dalla legge n. 184/1983, l'altro genitore doveva essere avvertito poiché avrebbe potuto procedere con il riconoscimento della figlia.

La Corte d'appello conferma la decisione del tribunale e la madre ricorre in Cassazione la quale, in via preliminare, con ordinanza interlocutoria, esamina la questione della mancata comunicazione al padre biologico della bambina.

In base all'art. 10 comma 2 della legge n. 184/1983, all'apertura del procedimento per la

dichiarazione dello stato di adottabilità, devono essere avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

La norma ha lo scopo di permettere loro di partecipare al giudizio assistiti da un difensore ed essere presenti a tutti gli accertamenti.

SOLUZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il diritto costituzionale di difesa e la tutela dello status genitoriale.

Nel ricorso la donna aveva fatto rilevare la violazione delle norme che tutelano i genitori biologici che devono non solo essere avvertiti, ma hanno anche il diritto di partecipare e difendersi nel procedimento aperto dalla Procura per lo stato di abbandono del minore e conseguente dichiarazione di adottabilità dello stesso. Da ciò derivava anche la violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983 in ordine allo stato di abbandono ed al diritto della bambina di crescere nella sua famiglia di origine, principio cardine della legge e della normativa convenzionale europea.

La ricorrente ha fatto rilevare che i giudici di merito, nel valutare l'esistenza dello stato di abbandono, non abbiano considerato che dall'istruttoria non era emerso un motivo definitivo da cui si ricavava la totale assenza di capacità genitoriale della madre.

La stessa aveva partecipato attivamente a percorsi di rafforzamento della genitorialità e agli incontri protetti con la bambina.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione delle norme che prevedono l'avviso al genitore, disponendo l'acquisizione degli atti per verificare gli adempimenti di comunicazione obbligatori.

I giudici della suprema Corte richiamano anche la disposizione di cui all'art. 11 della legge sulle adozioni, in cui si stabilisce che in ogni caso il Tribunale, anche tramite i servizi locali, deve informare entrambi i presunti genitori naturali, che possono avvalersi delle facoltà di far sospendere il procedimento per un periodo di due mesi ed effettuare il riconoscimento del figlio. Nella sentenza si richiama un precedente della stessa Corte che si è pronunciata su un caso analogo in cui è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio e le successive pronunce di affidamento preadottivo e adozione perché non era stata effettuata la comunicazione al padre biologico del minore. Nel caso specifico si trattava di un minore riconosciuto dalla madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, mentre il padre intenzionato a riconoscere il figlio e a prendersi cura di lui, non aveva potuto richiedere la sospensione del procedimento di adozione perché non avvisato (cfr. Cass. Civ. n. 4019/2024).

QUESTIONI

Il genitore biologico che non ha formalmente lo status di genitore non potrebbe essere parte

del giudizio di adottabilità secondo una interpretazione rigorosa degli artt. 8-10 della l. 184 del 1983.

L'obbligo del Tribunale per i minorenni, munito di ampi poteri istruttori ufficiosi, è quello di verificare l'effettiva situazione genitoriale e parentale del nucleo familiare di origine. Le indagini prescrivono una valutazione esaustiva delle informazioni relative agli asseriti genitori biologici.

La suprema Corte ha avuto anche modo di precisare che l'obbligo di avviso ai genitori biologici di cui si è a conoscenza – alla luce delle doverose indagini previste espressamente dall'art. 10 – non è condizionato all'esistenza di una relazione di cura o affettiva tra il genitore biologico e il figlio minore.

Al momento in cui si accerta che esiste il genitore, scatta l'obbligo di avviso che costituisce una delle forme dell'esercizio costituzionale e convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, nella specie finalizzato ad accertare la condizione di abbandono e successiva dichiarazione di adottabilità del minore.

L'accertamento e la successiva dichiarazione può causare la perdita definitiva dello status genitoriale e, di conseguenza, è fondamentale tutelare l'esercizio del diritto al contraddittorio.

L'accertamento sulla mancanza o meno di rapporto tra genitore biologico e minore, può essere svolto solo in un momento successivo, ma non in sede di individuazione dei destinatari dell'avviso.

Diritto e reati societari

Cessione di quote sociali: il prezzo previsto nel contratto definitivo prevale su quello indicato nel contratto preliminare, salva simulazione del prezzo

di **Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna**

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 10459 del 22 aprile 2025.

Parole chiave: cessione di quote – società – contratto preliminare – contratto definitivo – interpretazione del contratto – simulazione – prezzo –

Massima: *"Nel caso in cui, a fronte di un dato prezzo di cessione stabilito nel preliminare, il corrispettivo determinato nel definitivo sia di importo inferiore, non si tratta di mancata "formalizzazione" nella cessione definitiva di tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti, bensì della regolamentazione della cessione in modo differente dagli impegni in precedenza assunti. In questa evenienza, la diversa pattuizione contenuta nel definitivo sulla quantificazione del prezzo prevale sulla pattuizione stabilita nel preliminare, salvo che ricorra una simulazione di detto prezzo (come effettivamente ritenuta sussistente nel caso in esame)."*

CASO

Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca le società Alfa e Beta, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento del residuo prezzo di € 318.000 per la cessione delle quote di Gamma Srl. Secondo Tizio, a fronte di un prezzo pattuito di € 636.000, le acquirenti avevano versato solo la metà, arrecando un evidente danno alla venditrice.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo non corrisposto l'intero prezzo pattuito e condannando Alfa e Beta, in solido, al pagamento di € 313.000.

Le società appellavano la decisione sostenendo che il prezzo effettivo fosse stato successivamente ridotto a 436.000 euro, come risultava dal contratto definitivo di vendita. Tale riduzione sarebbe derivata da uno sconto di 200.000 euro, concesso dopo la verifica di una minore redditività dell'azienda rispetto a quanto inizialmente rappresentato dalla

venditrice.

La Corte d'Appello di Firenze rigettava però gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Secondo la Corte, le parti avevano già stabilito in via definitiva il prezzo di € 636.000 e il rogito notarile aveva avuto un ruolo meramente formale, finalizzato a minimizzare l'impatto fiscale della transazione, dissimulando parte del prezzo.

Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione la Beta per avere la Corte di merito ritenuto che la volontà espressa nel definitivo, con riferimento alla determinazione del prezzo, potesse essere superata dal richiamo al prezzo stabilito nel preliminare.

Chiamata a decidere, la Corte di cassazione ha colto l'occasione per rammentare alcuni principi di diritto sul punto; ovverosia che:

- nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, effettivamente quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, alla stregua del c.d. principio di assorbimento, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (Sez. 2, Ordinanza n. 12090 del 06/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30735 del 21/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 7064 del 11/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 9063 del 05/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 233 del 10/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8515 del 28/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2824 del 25/02/2003; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13210 del 14/05/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7624 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 23210 del 31/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9961 del 28/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30466 del 23/11/2018);
- nondimeno, il suddetto principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti, valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 06/04/2001; Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19275 del 12/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3521 del 06/02/2023);
- per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a "formalizzare" la cessione, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (con specifico riguardo ai contratti di cessione di quote societarie, Sez. 1, Ordinanza n. 662 del 11/01/2022; Sez. 1, Sentenza n. 22984 del 29/10/2014; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29412 del 10/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29409 del 10/10/2022), poiché, in tal caso, le clausole del preliminare non riprese

non possono reputarsi abbandonate, ma hanno un'efficacia integrativa dell'autoregolamento definitivo lacunoso.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, questa conclusione non può riguardare l'ipotesi, come quella cui si allude nella fattispecie, in cui le parti abbiano regolato in termini esaustivi gli impegni assunti con il definitivo, ma in modo difforme da quanto avevano stabilito nel preliminare. Nel caso in esame, a fronte di un prezzo di cessione stabilito nel preliminare di € 636.000,00, il corrispettivo determinato nel definitivo ammontava ad € 436.000,00.

Non si tratta, allora, di mancata "formalizzazione" nella cessione definitiva di tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti, bensì della regolamentazione della cessione in modo differente dagli impegni in precedenza assunti.

In questa evenienza la diversa pattuizione contenuta nel definitivo sulla quantificazione del prezzo prevale sulla pattuizione stabilita nel preliminare, salvo che ricorra una simulazione di detto prezzo.

Ed è proprio sulla simulazione che si è poi focalizzata la decisione della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che vi fossero indizi validi per ritenere che il prezzo indicato nel definitivo fosse fittizio.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto fondato il ragionamento presuntivo che ha portato a considerare simulato il prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Mutuo solutorio: la soluzione delle Sezioni Unite

di **Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona**

Seminario di specializzazione
Oneri probatori di banca e cliente nel contenzioso bancario
Scopri di più

Sezioni Unite – n. 5841 del 18 febbraio 2025[1]

Parole chiave: Contratti bancari – mutuo solutorio – titolo esecutivo

Riferimenti normativi Cod. Civ..: art. 832, art. 1214art. 1231, art. 1813, art. 1814, art. 1852; L.F. artt. 182-bis e 182-quater, art. 1852; C.P.C.: art. 474.

CASO

La questione sulla quale verte il provvedimento di legittimità trova fondamento in un provvedimento del Tribunale di Ferrara, emesso nel settembre 2016, avente ad oggetto l'utilizzo delle somme erogate a fronte di un Finanziamento Ipotecario e gli effetti che ne derivano in ragione della lamentata natura dell'utilizzo della somma erogata a pagamento solutorio (di obbligazioni pregresse), ed oggetto di impugnazione avanti la Corte d'Appello di Bologna che lo rigettava con sentenza resa pubblica il 4 marzo 2020., ritenendo come

- il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari era legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto;
- il mutuo fondiario non era mutuo di scopo[2].

SOLUZIONE

Le SU, quale base iniziale del processo di analisi, riprendendo le mosse dalle motivazioni della Pronuncia della Corte d'Appello, richiamava come essa avesse rilevato – tra le altre – che:

- l'accredito sul conto corrente, dimostrato dalla documentazione prodotta, equivale alla consegna prevista dall'art. 1813 cod. civ.;
- l'utilizzo della somma mutuata anche ove utilizzata per estinguere il mutuo precedente non escludeva l'avvenuta consegna e dimostrava l'esistenza di una causa concreta del negozio, servito al debitore per ripianare le passività pregresse;

La questione di diritto è ricondotta a quelli che le SU identificano quali tre quesiti posti con l'Ordinanza Interlocutoria della Seconda Sezione Civile[3]: il **primo** attiene alla validità o meno del c.d. mutuo solutorio, il **secondo** attiene alla possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo, con il **terzo** – indicato come *subordinato* – viene chiesto se l'eventuale risposta positiva ai primi possa valere "anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca «autonomamente e immediatamente», vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario"[4].

La Pronuncia offre un'approfondita disamina – richiamandone le rispettive e numerose decisioni – dei due orientamenti di legittimità definitisi nel tempo: un primo "*tradizionale e prevalente*", ed un secondo emerso in anni più recenti[5] **risolvendo, quindi, il contrasto dando continuità al primo orientamento**. Le ragioni possono così riassumersi:

- in primis viene riportato alla sostanza la questione posta che si concentra nella domanda se il c.d. mutuo solutorio – cioè quello cui fa seguito la contestuale od immediata destinazione delle relative somme al ripiano di debiti pregressi – possa o meno considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo e, quindi, considerarsi valido o vada diversamente qualificato;
- nel richiamare l'art. 1813 cod. civ. sottolinea come la dottrina prevalente e la "pacifica giurisprudenza" la *traditio* deve essere idonea *a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario*, in ragione di un autonomo titolo di disponibilità, *creato* dal mutuante: **a)** che determina l'uscita della somma dal proprio patrimonio, **b)** determina l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, **c)** a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Nella sostanza, possiamo dire, le SU hanno ribadito come debba perfezionarsi, ad ogni effetto di legge, la completa titolarità della somma in capo al mutuatario al perfezionamento del contratto di mutuo escludendosi ogni intervento sulla stessa derivante da volontà del mutuante – ma non del mutuatario il quale, infatti, deve essere nella piena disponibilità circa l'utilizzo della somme -;
- viene esclusa, inoltre, la necessità di una "*consegna materiale*", essendo sufficiente che la somma "*sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario*"[6] e *fermo restando*, prosegue la Pronuncia, l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte di quest'ultimo, dell'obbligazione *univoca, espressa ed incondizionata* di restituire il tantundem;
- l'aspetto, sostanziale e di estremo rilievo anche nell'operatività bancaria, è costituito da quella che le SU definiscono "*immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate*" attribuendone un "*carattere distintivo dell'operazione*". È da ciò che "*si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo*". Indubbiamente le SU ben colgono nel segno la natura e rilevanza di tale aspetto in quanto, nella pratica, la fase successiva all'operazione di concessione di mutuo – in tale caso pressoché sempre assistito da garanzie reali – è oggetto di

trattativa complessivamente definita fin dall'inizio e, salvo rari casi, ne costituisce elemento sostanziale o comunque concorrente in termini rilevanti;

- tra i vari indirizzi considerati le SU optano per quello che adotta un metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie "*in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto-norma-effetto, sequenza che non richiede necessariamente anche un distanziamento temporale, ma che deve essere apprezzabile sul piano logico siccome idonea a dare spiegazione ai fatti accertati secondo il paradigma normativo più appropriato ed esaustivo*". Si osservi come venga data rilevanza alla non necessaria ricorrenza di un *distanziamento temporale* (vedasi ante quanto alle modalità di genesi e perfezionamento di simili contratti nella pratica);
- con riferimento alla nozione di *disponibilità giuridica*, le SU indicano come il relativo effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito a favore del mutuatario.

A tale proposito potrebbe osservarsi che, in tale ambito, non apparirebbe riconducibile un mero "conto di transito" [7] ad hoc costituiti quali partita meramente contabile, sulle disponibilità dei quali il mutuatario non possa impartire disposizione alcuna, in quanto impostati al mero ed unico fine di assicurare il diretto – forse meglio dire "certo" – passaggio della somma mutuata da erogarsi all'estinzione del finanziamento da pregresso -;

- viene esclusa, inoltre, la qualificazione del mutuo solutorio come *pactum de non petendo* in ragione, chiarisce la Pronuncia, della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione. L'accredito in conto corrente, intestato al mutuatario, delle somme erogate con il finanziamento, di per sé sarebbe sufficiente "*ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo*" ma "*proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente*";
- la Pronuncia, infine, indica come non vi siano ragioni che possano giustificare *una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale*. Ciò in quanto "*la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità*"[8], sottolineando come sia "*anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento*"[9]. A tale proposito la Pronuncia ricorda come: *a)* anche ricorrendo l'ipotesi di atto in frode ai creditori, così come un mezzo anomalo di pagamento., il profilo rileverebbe l'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia, ma non dell'invalidità, proprio in quanto non risulterebbero violate norme imperative[10], *b)* gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato;
- un ulteriore aspetto, analizzato dalla Pronuncia, meritevole di attenzione, è la natura ipotecaria o meno, dell'obbligazione oggetto di ripiano tramite le somme erogate derivanti dal perfezionamento del mutuo ipotecario. Qualora attraverso l'erogazione

cui non corrisponda una effettiva disponibilità delle somme al mutuatario, già debitore per oblazioni pregresse prive di garanzia reale, precedenti di legittimità[11], viene ribadito come In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, *in presenza dei relativi presupposti*, al ricorrere dell'ipotesi di estinzione di un'obbligazione precedente con mezzi anormali ovvero in quanto si verrebbe a costituire una garanzia per un debito preesistente.

Richiamando alcuni precedenti di legittimità[12], le SU ribadiscono, inoltre, come "*poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria»*". Giungendo, inoltre, ad escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità[13].

Principi di diritto

"*Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.*"

"*Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo*".

Di seguito si riporta, per completezza concettuale espositiva del secondo tra i due sopra riportati, anche un ulteriore Principio di Diritto, contenuto in altra pronuncia delle SU[14] "«*Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto*".

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Anche in questa occasione, oltre all'esposizione di un complesso e chiaro sillogismo, la Pronuncia offre alcune indicazioni, concretizzabili nell'operatività bancario – finanziaria quali presidi organizzativi, riconducibili al sistema della gestione dei rischi derivante dallo / connessi all'utilizzo del perfezionamento contrattuale delle Operazioni di finanziamento ipotecarie riconducibili alla tipologia oggetto della Pronuncia stessa[15]. Tali elementi possono essere così sintetizzati:

- la necessità di perfezionare per iscritto, in forma contrattuale ed opponibile ai terzi[16], anche le varie fasi contabili e gestionali delle somme erogate, in linea con le previsioni contrattuali assicurandone, non da ultimo, la facile ed immediata reperibilità in ogni momento (ricorrendo anche, ma non solo, all'acquisizione della data certa mediante i sistemi elettronico – digitali "Marca Temporale" noti al Settore Bancario fin dall'emanazione delle prime disposizioni normative domestiche (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e D.P.C.M. 30 marzo 2009[17]);
- a tale proposito ben potrebbe risultare utile una proceduralizzazione operativa che veda anche la successiva acquisizione (agevolata dalla digitalizzazione stessa) della pertinente relativa documentazione, da parte della competente struttura gestionale, quantomeno in sede di classificazione della posizione ad UTP o Sofferenze;
- particolare attenzione, ovviamente, andrà posta in occasione di fusioni, scissioni, cessione di Sportelli ovvero Rami d'Azienda, così come di Cartolarizzazione dei pertinenti crediti.

[1] Data pubblicazione 5 marzo 2025.

[2] "*perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, per cui non ricorreva neppure l'ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell'atto*". Si osservi, peraltro, come le SU indichino come non si abbia mutuo di scopo: *a)* mancando l'obbligo di una parte nei confronti di un'altra parte a fornirle le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita, *b)* l'impegno della ricevente non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, *c)* inserendosi quindi, l'impegno assunto dal mutuatario, nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.

[3] N. 18903 del 10/ luglio 2024.

[4] Precisano le SU «*secondo quanto lamentato dai ricorrenti*», quanto all'assenza dell'effettivo consenso.

[5] Per il cui contenuto espositivo, come dettagliatamente riportato dalle SU, si rinvia al testo della Pronuncia limitandosi, in questo ambito, ad esporre le motivazioni ritenute dai Giudici di Legittimità a sostegno della scelta effettuata.

[6] Mediante la creazione dell'autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario.

[7] Od altra formulazione utilizzata dal mutante e creditore.

[8] Fatto salvo, sottolinea la Pronuncia, salvo, in ogni caso, "*l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità*" (citando precedenti di legittimità: Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020)

[9] Richiamando le seguenti previsioni normative:[art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765.

[10] Citando precedenti di legittimità ((Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018)).

[11] Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01.

[12] Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007.

[13] Citando alcuni precedenti di legittimità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).

[14] N. 5968 del 18 febbraio 2025 (pubbl. il 6 marzo 2025).

[15] Ma non solo, considerandosi anche certamente utili in tutte quelle ipotesi connesse alle varie forme di Risoluzione delle Crisi di impresa, come codificate e, non da ultimo, per quelle forme di sostegno "extra CCI" che gli Intermediari definiscono con la clientela nelle varie situazioni di criticità in cui possa venire a trovarsi.

[16] In primis qualsiasi Procedura Concorsuale od altre forme di Gestione delle Crisi di impresa, fermo il ricorso a dette tutele documentali probatorie anche nei rapporti con i privati.

[17] In merito, ed in particolare anche quanto all'onere probatorio in sede di contestazione circa la data certa acquisita mediante detti sistemi, si richiama una Pronuncia di legittimità Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12939/2017, dep. 23 maggio., cui hanno fatto seguito altre (citando anche recentissime Cass 34831/2020, Cass 21256/2024, Cass 26890/2024, Cass 6183/2025).

Diritto Bancario

Mancata consegna al cliente del contratto bancario e validità dello stesso (art. 117, comma 1, TUB)

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione
Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario
Scopri di più

A norma dell'art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (analogamente l'art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, c.d. TUF, stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto, e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti).

Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa ("responsabilizzazione del consenso") e di certezza dell'atto sottoscritto.

Le Sezioni Unite n. 898/2018 hanno ipotizzato la sanzione di nullità, azionabile dal solo cliente, in caso di inosservanza «dei requisiti di forma della redazione per iscritto [del contratto] e della consegna dell'esemplare alla parte», sul presupposto che il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 117, comma 1, TUB; art. 23, comma 1, TUF) è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale».

Recentemente, la Cassazione ha precisato che la validità del contratto bancario non dipende dalla consegna di un esemplare del contratto stesso. Infatti, la nullità prevista dall'art. 117, comma 3, TUB riguarda esclusivamente il rispetto della forma scritta del contratto, intesa come modalità espressiva dell'accordo, e non l'adempimento dell'obbligo di consegna del documento. In altre parole, il requisito della forma scritta, previsto sia dall'art. 117 TUB che dall'art. 23 TUF, si riferisce alla forma esteriore del contratto e non alla consegna del documento contrattuale. La mancata consegna del contratto non determina quindi la nullità del negozio (Cass. nn. 15160/2024; 18230/2024; 7603/2025; v. anche Cass. n. 21600/2013 e Cass. n. 21600/2021, in tema di intermediazione finanziaria).

In particolare, l'ordinanza n. 18230/2024 della Cassazione, nel prendere atto del predetto

orientamento delle Sezioni Unite n. 898/2018 – il vincolo di forma imposto dal legislatore comprende anche la consegna del contratto – chiarisce che tale affermazione deve essere intesa nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla uno specifico obbligo dell'istituto bancario che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.

L'art. 117, comma 3, TUB, è osservato, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta; dal comma 2 dello stesso articolo («Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma») si ricava che la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto.

Un'interpretazione sistematica dell'art. 117 TUB indica che la nullità prevista al comma 3 ha lo scopo di garantire il rispetto della modalità espressiva dell'accordo, ma non si estende all'adempimento dell'obbligo di consegna del contratto scritto. In altre parole, la mancata consegna del documento non incide sulla validità del contratto. Pertanto, trova applicazione il principio secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, solo la violazione di norme inderogabili relative alla validità del contratto può determinarne la nullità. La violazione di norme imperative che riguardano il comportamento dei contraenti può invece dar luogo a responsabilità, ma non comporta la nullità del contratto stesso (Cass., Sez. Un. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)

In conclusione, in ambito bancario, deve ritenersi che la mancata consegna al cliente del documento contrattuale, pur essendo un adempimento necessario, non incida sulla validità del contratto stesso. Di conseguenza, tale mancata consegna non costituisce un'ipotesi di nullità, né una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

Nuove tecnologie e Studio digitale

Riforma dell'ordinamento forense: nuove prospettive per l'avvocatura italiana

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Seminario di specializzazione
Avvocati: l'adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio
Scopri di più

Il progetto di riforma dell'ordinamento forense presentato dal Consiglio Nazionale Forense delinea un quadro normativo profondamente rinnovato per l'avvocatura italiana. Appare dunque opportuno esaminarne alcuni tratti salienti che si pongono come fortemente innovativi del quadro normativo esistente.

Rafforzamento dell'esclusività professionale

La riforma potenzia significativamente l'ambito di attività riservate esclusivamente agli avvocati. L'articolo 4, infatti, non solo conferma l'esclusività dell'assistenza e rappresentanza nei procedimenti giudiziari, ma la estende espressamente alle "*procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso*."

Inoltre, il progetto di legge prevede che l'attività di consulenza e assistenza legale, quando svolta in modo "*continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo*", diventi prerogativa esclusiva degli iscritti all'albo e dei praticanti abilitati. È poi particolarmente innovativo il comma 6, che sancisce la nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto il pagamento di compensi per consulenza legale a soggetti non iscritti all'albo. Questa norma potrebbe avere un impatto significativo nel contrasto al fenomeno **dei "consulenti legali" non abilitati**, fornendo uno strumento concreto per **tutelare sia la categoria professionale sia i cittadini**.

CONTINUA A LEGGERE

Seminario di specializzazione
Avvocati: l'adeguata verifica della clientela e le attività ispettive antiriciclaggio
Scopri di più